

Pubblicato il 13/07/2020

N. 00462/2020 REG.PROV.COLL.
N. 00763/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 763 del 2019, proposto da Anep Associazione Nazionale Educatori Professionali, in persona del legale rappresentante pro tempore, Martina Vitillo, Alessandro Trombini e Giancarlo Fanini, rappresentati e difesi dagli avvocati Antonella Mascaro e Marco Croce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giulietta Magliona, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici dell'avvocatura regionale in Torino, corso Regina Margherita, 174;

Ministero della Salute, Presidenza Consiglio dei Ministri non costituiti in giudizio;

nei confronti

Ainsped Associazione Internazionale Pedagogisti Educatori, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

della Deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2019, n. 128-9035 della Regione Piemonte, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 25 del 20.6.2019 avente ad oggetto: “Nuove indicazioni riguardanti il personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali della regione Piemonte”;

nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Piemonte;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 luglio 2020 la dott.ssa Silvia Cattaneo e trattenuta la causa in decisione ai sensi dell'art. 84, comma 5 del d.l. n. 18/2020;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

L'Anep - Associazione Nazionale Educatori Professionali – la quale ha esposto nel ricorso di essere rappresentante la professione sociosanitaria degli Educatori Professionali italiani in conformità al proprio statuto e al codice deontologico appositamente approvato - e i sig.ri Martina Vitillo, Alessandro Trombini e Giancarlo Fanini - educatori professionali - hanno impugnato la deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2019, n. 128-9035 della Regione Piemonte, avente ad oggetto “nuove indicazioni riguardanti il

personale con funzioni di educatore professionale operante nei servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali della regione Piemonte”.

Queste le censure dedotte:

I - violazione e falsa applicazione della Legge n. 145 del 30.12.2018, comma 517 - Violazione del D.M. n. 520/1998 e delle Leggi n. 3/2018, n. 42/1999, n. 251/2000, n. 43/2006, n. 24/2017, oltre che delle Leggi n. 833/1978 e del D. Lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni. Erronea valutazione. Eccesso di potere. Illogicità manifesta.

II - incompetenza dell'Amministrazione regionale emanante l'atto impugnato - Disparità di trattamento ed illogicità.

III - eccesso di potere sotto ulteriori profili - Contraddittorietà.

IV – perplessità dell'azione amministrativa, difetto di istruttoria, eccesso di potere per sviamento. In via pregiudiziale: questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 599, della l. n. 205 del 27.12.2017 e successive modificazioni operate dall'ART. 1, comma 517, della l. n. 145 del 30.12.2018 per violazione degli art. 3 e 4 della Costituzione anche in relazione all'art. 2, 24, 32, 35, 96, 97 e 118, comma 4, Cost. Disparità di trattamento e violazione dei principi di buon andamento dell'amministrazione nella parte in cui non prevede la possibilità di assunzione di nuovo personale qualificato, mantenendo solo posizioni acquisite, non adeguatamente qualificate, non prevedendo assunzione di nuovo personale secondo le previsioni legislative nazionali ed internazionali.

Ad avviso dei ricorrenti, la deliberazione della Giunta Regionale del 16 maggio 2019, n. 128-9035, sarebbe lesiva dei diritti e degli interessi degli educatori professionali poiché salvaguardando il posto

di lavoro di chi, pur sprovvisto di titoli idonei all'esercizio della professione, opera da tempo come educatore professionale, impedirebbe assunzioni di nuovo personale qualificato, con pregiudizio per i nuovi laureati e gli utenti finali, che sarebbero assistiti da personale non qualificato e privo di competenze di tipo riabilitativo.

La deliberazione avrebbe, inoltre, considerato prevalente, nell'ambito della professione dell'educatore professionale, l'aspetto educativo rispetto a quello riabilitativo, senza considerare l'importanza della qualificazione socio sanitaria conseguita in esito all'apposito percorso formativo universitario per educatore professionale di cui al D.M. n. 520/1998.

Si è costituita in giudizio la Regione Piemonte, deducendo, oltre all'infondatezza nel merito del ricorso, la sua inammissibilità per difetto di legittimazione attiva in capo all'Anep - poiché l'interesse dedotto in giudizio riguarderebbe una parte soltanto degli associati e per la sussistenza di un conflitto di interessi con alcuni associati - e per difetto di interesse in capo sia ai sig.ri Vitillo, Trombini e Fanini sia all'Anep.

All'udienza del 7 luglio 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione ai sensi dell'art. 84 comma 5, d.l. n. 18/2020.

Le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa dell'amministrazione regionale sono fondate.

Per giurisprudenza costante non può riconoscersi legittimazione a ricorrere alle associazioni sindacali quando l'interesse dedotto in giudizio riguardi una parte soltanto degli associati o in ogni caso in cui le posizioni delle categorie rappresentate possano essere tra loro contrapposte, sussistendo in questo caso un conflitto di interessi con

alcuni dei loro associati (cfr. fra le tante, Cons. St., Sez. V, sentenza 15 luglio 2013 n. n. 3824; sez. III, 22/01/2018, n.394; sez. V, 21/06/2017, n.3029).

L'art. 4 dello statuto dell'Anep prevede che “sono soci ordinari coloro che sono in possesso del titolo di studio di educatore professionale in base al regolamento dell'associazione” (all. 003 della ricorrente).

Il regolamento dispone che sono soci ordinari coloro che hanno conseguito:

- il diploma universitario di educatore professionale previsto dal d.m. 520/1998 ovvero il diploma di laurea per educatori professionali previsto dai decreti interministeriali del 2 aprile 2001 e del 19 marzo 2009 (classe 2/SNT) o titolo ad esso equipollente o equivalente ai sensi della L. 4/99;
- la laurea in scienze dell'educazione (classe XVIII e classe L-19), finalizzata alla formazione di educatori per l'ambito sociale o socio sanitario;
- la laurea quadriennale in Scienze dell'Educazione con indirizzo Educatore professionale extrascolastico o Educatore professionale o assimilabile classe XVIII;
- il titolo di educatore o assimilabile, conseguito entro il 2004, da corsi di durata almeno biennale, previsti da normative regionali o provinciali, o da delibere di enti pubblici e coloro che hanno conseguito i diplomi di riqualificazione per operatori già in servizio alla data del 31.12.2001, di durata almeno biennale, conseguiti entro il 31.12.2013 (all. 005 della Regione).

L'Anep rappresenta, quindi, statutariamente, tutti gli educatori professionali, siano essi socio sanitari o socio pedagogici. Inoltre, tra

i soci dell'associazione vi sono anche educatori professionali non laureati,

È, quindi, palese il conflitto di interessi in cui versa l'Anep nel contestare disposizioni che avvantaggiano gli educatori professionali socio pedagogici, consentendo loro di operare anche nell'ambito socio-sanitario - pur limitatamente agli aspetti socioeducativi - prima riservato ai soli educatori professionali sociosanitari, e gli educatori professionali non laureati, che siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge, permettendo loro di continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo delle professioni sanitarie di educatore professionale, purché si iscrivano in appositi elenchi speciali.

Come correttamente obiettato dalla difesa dell'amministrazione regionale, mentre tra i soci dell'associazione vi sono anche educatori professionali non laureati, l'interesse dedotto in giudizio concerne solo una parte degli associati, quella degli educatori professionali socio-sanitari neo-laureati, e non tutta la categoria di educatori rappresentati dalla ricorrente.

Parimenti fondata è l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse in capo ai sig.ri Martina Vitillo, Alessandro Trombini e Giancarlo Fanini.

L'interesse a ricorrere - condizione dell'azione che corrisponde ad una precisa utilità o posizione di vantaggio che attiene ad uno specifico bene della vita - deve avere i caratteri della personalità (il risultato di vantaggio deve riguardare specificamente e direttamente il ricorrente), dell'attualità (l'interesse deve sussistere al momento del ricorso, non essendo sufficiente a sorreggere quest'ultimo l'eventualità o l'ipotesi di una lesione) e della concretezza (l'interesse

a ricorrere va valutato con riferimento ad un pregiudizio concretamente verificatosi ai danni del ricorrente).

Nel caso di specie, sulla base di quanto allegato e provato con i documenti depositati in giudizio, tali presupposti non possono dirsi sussistenti.

I tre ricorrenti si sono limitati a documentare di essere educatori professionali, iscritti all'albo dell'ordine delle professioni sanitarie (all. 002 depositato dai ricorrenti il 12 giugno 2020) e ad affermare di essere associati all'Anep e di operare nella Regione Piemonte.

Non hanno, invece, chiarito il titolo in forza del quale esercitano la professione, le funzioni lavorative concretamente svolte e la struttura presso cui operano.

Non risultano essere educatori professionali neolaureati e neppure educatori professionali laureati, non essendo stato depositato in giudizio il titolo di laurea.

Sono educatori professionali sociosanitari "operanti in Piemonte": si tratta quindi di soggetti che già sono in servizio.

Non si evincono, pertanto, le ragioni per le quali i sig.ri Vitillo, Trombini e Fanini, che già svolgono un'attività lavorativa, sarebbero lesi da disposizioni che tutelano educatori professionali che - al pari loro - non sono in possesso del titolo di laurea previsto dal d.m. n. 520/1992 e l'utilità che trarrebbero dalla rimozione del provvedimento.

Per le ragioni esposte il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al pagamento delle spese di giudizio, a favore della regione Piemonte, che liquida in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre spese generali nella misura del 15% e oneri riflessi nella misura di legge (in luogo di IVA e CPA) trattandosi di patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2020 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 84, comma 6, d.l. 17 marzo 2020, n. 18, con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere, Estensore

Valentina Caccamo, Referendario

L'ESTENSORE
Silvia Cattaneo

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO